



COMUNE DI BARDONECCHIA

Piazza A. De Gasperi 1 - 10052 Bardonecchia – TO

Tel 0122-909911 – Fax 0122.96084

E-mail segreteria@bardonecchia.it PEC - comune.bardonecchia@pec.it

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE
LUMINARIE NEL PERIODO INVERNALE STAGIONI 2020/2021 -2021/2022 DEL
COMUNE DI BARDONECCHIA.**

DISCIPLINARE DI GARA

Comune di Bardonecchia – P.za A. De Gasperi n.°1 – 10052 Bardonecchia (TO)
Tel. 0122-909911 - Fax 0122.96084
Codice Fiscale e Partita IVA: 86501270010
E-mail: segreteria@bardonecchia.it
PEC: comune.bardonecchia@pec.it
Indirizzo internet (profilo del committente): <https://www.comune.bardonecchia.to.it>
Codice Istat: 001022
Iscrizione AUSA n. 0000246045;
CPV: 31522000-1 Ghirlande luminose per alberi di Natale
CIG: 8489293234
RUP: dott. Stefano Ternavasio

Sommar

.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 1. PREMESSE.....	3
ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI	3
Art. 2.1. Documenti di gara.....	3
Art. 2.2. Uso della Piattaforma di E-procurement “MEPA”	4
Art. 2.3. Richieste di informazioni e chiarimenti	4
Art. 2.4. Comunicazioni.....	4
ART. 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E DURATA.....	4
ART. 3.1 Oneri per la sicurezza.....	5
ART. 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	5
ART. 5. REQUISITI GENERALI.....	6
ART. 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
Art. 6.1 Requisiti di idoneità professionale.....	8
Art. 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	8
Art. 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	9
ART. 7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	9
ART. 8. SOPRALLUOGO	9
ART. 9. AVVALIMENTO	10
ART. 10. GARANZIA PROVVISORIA	11
ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA	11
ART. 12. ASSICURAZIONE	11
ART. 13. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.....	12
ART. 14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA.....	12
ART. 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	12
ART. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.....	13
Art. 16.1 Ulteriori indicazioni sulla presentazione della busta amministrativa	14
Art. 16.2 Appendici	16
ART. 17. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA	18
ART. 18. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA	19
ART. 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	20
ART. 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	20
ART. 21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE	20
ART. 22. APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE	20
ART. 23. COMMISSIONE GIUDICATRICE	21
ART. 24. VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA.	21
ART. 25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE	22
ART. 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
ART. 27. NORME FINALI	23
ART. 28. ELENCO ALLEGATI	23

ART. 1. PREMESSE

La Stazione appaltante, Comune di Bardonecchia, in seguito alla Determinazione n. 193 del 29/10/2020 indice la procedura per l'aggiudicazione del servizio di noleggio, installazione e assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio delle luminarie per le festività natalizie e di fine anno 2020-2021 e 2021-2022, lungo le vie e frazioni del Comune di Bardonecchia, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dall'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) - e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del succitato Codice.

Trattandosi di un appalto sotto le soglie di cui all'art. 35 del Codice affidato con procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 37, c. 2 del Codice la gara si svolgerà mediante l'utilizzo in modo autonomo della piattaforma di E-procurement "MEPA" gestito da Consip S.p.a., Soggetto aggregatore, qualificato ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. L. 66/2014.

Si ricorda che l'art. 216 comma 27-octies del D. lgs. 50/2016 (comma introdotto dal DL 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 cosiddetto "Sblocca Cantieri") dispone che nelle more dell'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti, le linee guida e i decreti adottati da ANAC e dal MIT in attuazione delle previgenti disposizioni del Codice dei contratti rimangono in vigore e restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento. Pertanto la presente procedura di gara verrà svolta nel rispetto della disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 241/1990, il Comune di Bardonecchia rende noto che il termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni naturali consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Tuttavia, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 4 del Codice, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate e/o del numero di concorrenti che si prevede possano intervenire alla presente gara, la Stazione appaltante si riserva di chiedere il differimento di detto termine.

ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI**Art. 2.1. Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Capitolato Speciale d'appalto
- 3) Disciplinare di Gara e relativi allegati:
 - ALL.1 DGUE
 - ALL.2. dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e dichiarazioni integrative attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale;
 - ALL.3. Schede Fotografiche
 - ALL.4. Planimetria
 - MODELLO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
 - MODELLO 2- CODICE COMPORTAMENTO
 - MODELLO 3- PATTO INTEGRITA'
 - MODELLO 4 - PRIVACY
 - MODELLO 5 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Art. 2.2. Uso della Piattaforma di E-procurement "MEPA"

La procedura verrà espletata tramite la piattaforma di E-procurement "MEPA" gestita da Consip S.p.a. Pertanto tutta la documentazione di gara sarà disponibile per l'accesso gratuito, illimitato e diretto:

- sul portale "MEPA" all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it>
- sul profilo del committente, sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione "Atti e Pubblicazioni - Bandi di gara - www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/

L'utente dovrà necessariamente registrarsi sul portale suindicato.

Art. 2.3. Richieste di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità presente sulla piattaforma "MEPA", entro e non oltre la data del **11/11/2020 alle ore 12.00**. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "*Comunicazione con i fornitori*" sulla piattaforma "MEPA". Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 2.4. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle di cui all'art. 76 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità presente sulla piattaforma "MEPA".

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

I concorrenti, inoltre, riceveranno tramite la piattaforma "MEPA" le notifiche inviate automaticamente dalla procedura in caso di soccorso istruttorio e al termine della fase di apertura di ciascuna busta (amministrativa ed economica). Di tali notifiche verrà dato atto all'interno del verbale generato automaticamente dalla piattaforma stessa al termine della procedura.

ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio delle

luminarie per le festività natalizie e di fine anno 2020-2021 e 2021-2022, lungo le vie e frazioni del Comune di Bardonecchia.

Il valore complessivo dell'appalto è stato stimato tenendo conto dei costi del servizio di installazione e rimozione delle luminarie, oltre che di noleggio, per il periodo dicembre/gennaio per gli anni 2020-2021 e 2021-2022.

Pertanto, ai sensi dell'art. 35, c. 4 del D. lgs. 50/2016 il valore complessivo del presente appalto è pari ad Euro 147.000,00, (diconsi Euro centoquarantasettemilaeuro/00) IVA esclusa.

L'importo del contratto iniziale posto a base di gara per il periodo 2020-2021 e 2021-2022 è pari a Euro 73.500,00, (diconsi Euro settantatremilacinquecento/00), IVA esclusa.

Con il corrispettivo offerto in sede di gara si intendono interamente compensate dall'Ente appaltante tutte le prestazioni con le prescrizioni indicate nel presente capitolato, necessarie per la regolare ed efficiente esecuzione del servizio. Gli importi sopra indicati dovranno essere assoggettati a I.V.A. secondo l'aliquota vigente a carico della Stazione appaltante.

ART. 3.1 Oneri per la sicurezza

Date le caratteristiche dell'appalto e il tipo di servizio richiesto, non si configurano rischi da interferenza né vi sono oneri per la sicurezza. Pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a € 0.

Secondo quanto disposto dall'art. 95, c. 10 del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, che ne hanno fatto richiesta a seguito di pubblicazione di idoneo avviso possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Sarà escluso il concorrente (o il rappresentante/capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) che non coincide con l'erogatore del servizio di riscossione: non verranno pertanto prese in considerazione istanze pervenute da agenzie che trattano la vendita di servizi per conto di terzi.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

ART. 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dal presente disciplinare di gara, sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In particolare, in riferimento alle cause di esclusione cui all'art. 80, comma 5 lett. c-ter) la Stazione appaltante si riserva di valutarne la gravità anche alla luce del tempo trascorso dalla violazione (almeno tre anni).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto d'integrità" per la trasparenza e la legalità degli appalti pubblici, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Gli operatori economici dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e pubblicato sul sito internet del Comune di Bardonecchia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, **pena la risoluzione del contratto**.

I concorrenti, inoltre, dovranno possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti **requisiti di ordine generale**:

- Non aver subito negli ultimi tre anni risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti pubblici per inadempimenti contrattuali;
- Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- Non essere stati destinatari, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, n. 248
- Non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del D. Lgs. n. 286/1998;
- Non essere stati sottoposti a provvedimenti interdittivi in base all'art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
- Applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l'impegno ad applicare, in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei summenzionati contratti per la località ove il servizio sarà svolto;
- Non essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- Non essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici dovranno, inoltre, dichiarare di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Il **possesso dei requisiti di cui all'art. 80** del Codice deve essere dichiarato utilizzando il **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) allegato al presente disciplinare (**Allegato n. 1**). Poiché il modello di DGUE di cui all'art. 85 del Codice non riporta alcune dichiarazioni circa l'assenza di cause ostative a contrattare con la

Pubblica amministrazione, è necessario anche compilare il modello allegato al presente disciplinare (**Allegato n. 2**), con il quale l'operatore economico dichiara anche il **possesso dei requisiti di ordine generale** sopra elencati.

La mancata indicazione o l'indicazione contemporanea di due situazioni tra loro alternative non consente alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente e, di conseguenza, determina l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale. Poiché tale dichiarazione è indispensabile ed essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, si procederà con l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti e l'assenza di motivi di esclusione deve essere riferita a tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, indicati ai commi 2 e 3 del citato art. 80, così come specificato nel Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC dell'08/11/2017, tenendo conto che, in ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'operatore deve essere in grado di produrre, a richiesta della stazione appaltante, la documentazione relativa ai requisiti dichiarati, quale mezzo di prova ex artt. 82 e 86 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazione appaltante **esclude** un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80.

ART. 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dai commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 13 del Codice, del Comunicato del Presidente ANAC del 04/05/2016 e della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, la verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso il sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto tutti i soggetti partecipanti alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi di apposito PassOE che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPass.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. Per i requisiti non verificabili tramite il sistema AVCPass, la Stazione appaltante si avvarrà della documentazione di cui all'allegato XVII del Codice. Inoltre, le dichiarazioni rese in fase di gara verranno verificate presso gli Enti certificatori e/o con la richiesta di presentazione della relativa documentazione da parte dell'aggiudicatario. È possibile caricare i documenti a comprova del possesso dei requisiti anche in allegato alla documentazione nella busta amministrativa. Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposito PassOE ovvero del documento rilasciato dal sistema Telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Il PASSOE rilasciato dal sistema dovrà essere inserito nella Busta inerente la Documentazione Amministrativa di seguito descritta.

E' consentito oltre che consigliabile inserire tra la documentazione amministrativa i documenti a comprova dei requisiti di ordine speciale dichiarati.

Art. 6.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
- b) Abbiamo provveduto all'iscrizione piattaforma di E-procurement "MEPA" gestita da Consip S.p.a.
- c) Essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali;

I requisiti di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 Codice come sopra riportato), non sono suscettibili di avvalimento trattandosi di requisiti di tipo soggettivo ed in quanto tali infungibili (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Si richiede una competenza storica nonché esperienza comprovata non inferiore ad anni 3, nella gestione di servizi analoghi a quelli richiesti.

In applicazione dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto delle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con Delibera n. 973 del 14/09/2016, i requisiti di capacità economica e finanziaria di servizi analoghi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento richiesti sono i seguenti:

- d) Essere in possesso di almeno n. 1 (una) idonea dichiarazione rilasciata da istituti di Credito o intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente medesimo.
- e) **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018) di Euro 183.750,00 IVA esclusa.
- f) **Fatturato globale minimo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito all'ultimo decennio di Euro 735.000,00 IVA esclusa.
- g) **non aver subito perdite** di esercizio nel triennio 2017 – 2019

Trattandosi per l'Ente di un servizio strategico, al fine di garantire la continuità, l'alta affidabilità nonché un servizio di assistenza strutturato, si ritiene che il fatturato annuale calcolato al massimo nel doppio del valore dell'appalto, così come specificato all'art. 83 c. 5 del Codice, non possa essere un requisito di capacità economico-finanziaria significativo di affidabilità dell'operatore economico. Pertanto si richiede quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato annuo pari a 5 volte il valore complessivo dell'appalto (Euro 36.750 X 5), fatturato che permette ad una società di garantire un'infrastruttura solida anche per quanto riguarda l'assistenza.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Art. 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

h) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver svolto, nel corso dell'ultimo triennio e senza essere incorso ad alcuna contestazione per inadempienza e contenziosi, attività di gestione di servizi analoghi a quelli in affidamento, in almeno n. 3 (tre) Comuni con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Bardonecchia (3.155 abitanti al 31/12/2019). Il possesso del requisito è dimostrabile mediante presentazione di attestazioni rilasciate da Enti Pubblici, con indicazione della regolare esecuzione del servizio.

i) Disporre di una organizzazione aziendale che abbia le caratteristiche idonee a soddisfare le esigenze indicate nel Capitolato speciale d'appalto.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice. I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni verranno comprovati mediante l'esibizione di certificati rilasciati dall'ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. È possibile allegare la certificazione rilasciata dagli Enti contraenti alla domanda di partecipazione. La stazione appaltante si riserva la possibilità di acquisire d'ufficio le certificazioni presso gli Enti contraenti.

ART. 7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto. Per cessione del contratto si intende anche l'affitto sotto qualsiasi forma o la cessione del ramo d'azienda e comunque ogni altra forma giuridica di trasferimento della gestione in capo ad un altro soggetto. Pertanto il contratto ceduto in violazione della precedente disposizione è da ritenersi rescisso ope legis.

Non si considera cessione la trasformazione della ragione sociale della ditta conseguente alla fusione o incorporazione in altra società. La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 6 del Disciplinare di gara. L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art.105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. previa autorizzazione della stazione appaltante.

L'appaltatore rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione del perfetto adempimento degli impegni assunti da queste ditte

ART. 8. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la struttura oggetto del servizio è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a comune.bardonecchia@pec.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: ragione sociale dell'operatore economico; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 11/11/2020.

Data e ora del sopralluogo sono comunicati agli operatori economici con almeno tre giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune di Bardonecchia rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, purché munito della delega di tutti gli operatori.

La mancata allegazione della attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessario la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 10. GARANZIA PROVVISORIA

A seguito dalle modifiche normative introdotte dall'art. 1 del DL 76/2020 all'art. 93 del D.lgs 50/2016, si precisa che la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria.

ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del versamento delle somme recuperate (al netto dell'aggio) nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita.

L'appaltatore dovrà pertanto fornire nei termini assegnati la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, quantificata come specificato al comma 1 del citato art. 103. Alla cauzione definitiva si applicano le medesime riduzioni previste dall'art. 93, c. 7 del D. lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Nel caso l'aggiudicatario sia un operatore con identità plurisoggettiva la garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall'operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo.

La cauzione definitiva può essere una fidejussione bancaria o assicurativa emessa da istituti di credito o banche locali favorevolmente conosciute e regolarmente iscritte negli appositi elenchi controllati e aggiornati dalla Banca d'Italia, oppure emessa da compagnie assicurative favorevolmente conosciute, di interesse nazionale, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa ramo 15 – Cauzioni, con ciò evitando finanziarie di dubbia solvibilità. La garanzia deve prevedere espressamente una deroga al "beneficio di preventiva escussione" previsto dall'art. 1944 (obblighi del fideiussore) del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui sopra determinerà la decadenza dell'affidamento, l'escussione della cauzione provvisoria ed il conseguente affidamento al soggetto che segue in graduatoria.

L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante dovesse valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, l'intero ammontare della cauzione dovrà essere ricostituito, annualmente, a garanzia degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto o qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, la Stazione appaltante tratterrà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre, a titolo di risarcimento danni, le eventuali maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.

ART. 12. ASSICURAZIONE

Il Concessionario è tenuto, almeno 10 giorni prima dell'inizio della gestione del servizio, a produrre prova della sottoscrizione di assicurazione di durata almeno uguale alla durata della concessione in oggetto, che tenga indenne l'amministrazione comunale dalla responsabilità civile presso terzi, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta e assicurata copertura ai danni di qualunque genere causati a terzi. Tale polizza assicurativa dovrà avere massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro) per la copertura di tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi anche il Comune di Bardonecchia.

La ditta è l'unica responsabile verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi di tutti gli eventuali danni che dovessero derivare dalla condotta dei lavori o dall'esercizio delle attrezzature noleggate.

La ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire idonea documentazione in merito.

ART. 13. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Secondo quanto disposto dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha stabilito, in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 289 del 1° aprile u.s. all'art. 65, l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, si precisa che il contributo all'ANAC non è dovuto.

ART. 14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

Come indicato in premessa, la gara si svolgerà mediante l'utilizzo in modo autonomo della piattaforma telematica "MEPA" che garantisce l'integrità e l'inalterabilità della documentazione presentata.

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno presentare offerta caricando la relativa documentazione direttamente sulla piattaforma **entro il giorno 22 novembre 2020 alle ore 12.00**.

L'offerta è costituita da n. 3 Buste configurate sulla Piattaforma come segue:

- Busta Amministrativa: contiene la documentazione per l'ammissione alla gara;
- Busta Tecnica: contiene la documentazione per formulare l'offerta tecnica;
- Busta Economica: contiene la documentazione necessaria a formulare l'offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica presentate sulla piattaforma "MEPA" devono essere in formato elettronico, vale a dire un file pdf/a sottoscritto con firma digitale in corso di validità dal rappresentante legale del concorrente. La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte con firma digitale in corso di validità anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va unita la relativa procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 90 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

A norma dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. n.50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è

ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni (rientra nella presente fattispecie la presentazione della documentazione in formato diverso da quello elettronico);
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Per quanto riguarda gli aspetti applicativi del soccorso istruttorio, si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, i cui principi sono stati ritenuti validi anche in vigenza del Codice, sebbene la delibera sia stata adottata sotto il vigore del D.lgs. 163/2006, con delibera del Consiglio ANAC n. 1374 del 21/12/2016.

Per eventuali fattispecie non previste o non esplicitate nel presente articolo del Disciplinare, ma comunque previste nei documenti di gara, ricorrendone le condizioni sulla base di quanto indicato dalla citata determinazione dell'ANAC, la Stazione appaltante in sede di gara valuterà l'applicazione del soccorso istruttorio oggetto del presente articolo, applicando il principio già ribadito nelle determinazioni ANAC di prevalenza della sostanza sulla forma.

ART. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La busta amministrativa configurata sulla Piattaforma "MEPA" dovrà contenere la seguente documentazione, caricata in un'unica cartella zippata:

- 1) la domanda di partecipazione con la quale l'operatore economico dichiara la forma di partecipazione (singola o associata), specificando le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa (**Modello 1**) eventualmente allegando certificazione rilasciata dagli enti contraenti di cui all'art. 6.3;
- 2) il DGUE (**Allegato n. 1**);
- 3) La dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e dichiarazioni integrative attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale (**Allegato n. 2**);
- 4) MODELLO 2 - CODICE COMPORTAMENTO

- 5) MODELLO 3 - PATTO INTEGRITA'
- 6) MODELLO 4 – PRIVACY
- 7) MODELLO 5 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
- 8) Capitolato Firmato per Accettazione
- 9) Attestazione di avvenuto sopralluogo
- 10) Attestazione versamento bollo virtuale
- 11) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 12) Documenti a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
- 13) PASSOE firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.
- 14) Eventuale documentazione integrativa (es. partecipazione **in forma aggregata** o **subappalto** come indicato di seguito nel art.14);
- 15) Eventuale documentazione relativa ai **subappaltatori** come indicato di seguito nel paragrafo 14.1.

Art. 16.1 Ulteriori indicazioni sulla presentazione della busta amministrativa

A. Domanda di partecipazione

È redatta preferibilmente secondo il Modello 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in bollo. La ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'importo di €. 16,00, è da effettuarsi nelle modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Nella fattispecie, trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale mediante versamento alla Tesoreria Comunale tramite bonifico alle seguenti coordinate:

- Unicredit Spa - Tesoriere C/c
- 798787 IBAN IT58X 02008 30080 000000 798787

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata; delegata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale in corso di validità:

- per ogni operatore singolo, dal titolare, legale rappresentante o persona munita di poteri di firma;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila/delegata.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

B. Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e allegato al presente disciplinare di gara secondo quanto di seguito indicato. Il Documento è da compilare soltanto per le parti di interesse inerenti la presente gara d'appalto.

Secondo quanto disposto dall'art. 85, comma 1 del Codice, il DGUE dovrà essere caricato nella Busta amministrativa esclusivamente in formato elettronico, seguendo le indicazioni di seguito riportate.

Viene fornito il file del DGUE (**Allegato n. 1**) in formato .docx, file che va compilato come descritto successivamente nel presente paragrafo. Al termine della compilazione, è necessario effettuare una stampa e generare un file pdf/a. Il file pdf/a deve essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentate e dai soggetti secondo le indicazioni di seguito riportate.

La compilazione "a mano" e la successiva scansione del DGUE (immagine in formato jpg, pdf o qualsiasi altro formato immagine) e firma digitale dell'immagine NON è un documento elettronico valido. Pertanto il caricamento del DGUE in un formato NON elettronico equivale a mancata presentazione di documentazione nella busta amministrativa ed è sanabile mediante la procedura del soccorso istruttorio.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato n. 2;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato n. 4;

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 REQUISITI GENERALI del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità di cui punto 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 6.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Art. 16.2 Appendici

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Appendice 1 – alla Sezione B della Parte II - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione B della Parte II (articolo 80, comma 3, del Codice).

In conformità al Comunicato del presidente ANAC dell'8/11/2017, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e deve essere riferito a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Tuttavia, si è ritenuto necessario richiedere i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (ovvero venga indicata la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta) in linea con il Consiglio di Stato, secondo cui l'attestazione di stati, qualità personali e fatti relativi a persone diverse dal dichiarante è consentita se riferita a persone identificate o agevolmente identificabili, per tali intendendosi coloro di cui la Pubblica Amministrazione possa ricavare le generalità immediatamente tramite la consultazione di registri e banche-dati, senza alcun onere di istruttoria o accertamento (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, 30 luglio 2014, n. 16; Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 140).

Appendice 2 – alla Sezione A della Parte III – Motivi legati a condanne penali in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione A della Parte III (articolo 80, comma 1, del Codice)

Appendice 3 – alla Sezione C della Parte III Eventuale ulteriore descrizione degli illeciti professionali (articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice)

Appendice 4 – alla Sezione C della Parte III Eventuali ulteriori conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza (articolo 80, comma 5, lettera d) e lettera e), del Codice)

Appendice 5 – alla Sezione A della Parte II Raggruppamenti temporanei di operatori economici e altre forme di aggregazione analoghe (articolo 48, del Codice)

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C. Dichiarazioni integrative di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato n. 2**, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 6 del presente disciplinare di gara;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
6. attesta di essere informato circa il trattamento di dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

7. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 8, sono rese utilizzando preferibilmente il modello di cui Allegato n. 2, stampato in pdf/a, firmato con firma digitale in corso di validità e caricato nella Busta amministrativa su piattaforma "MEPA".

D. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio, che sarà eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio, che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo o delegatario;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/delegataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/deleganti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di assunzione del rischio o del servizio che sarà eseguito dai singoli operatori economici riuniti, coassicurati o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

ART. 17. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

Nell'apposito campo "Documentazione tecnica" presente sulla Piattaforma MEPA il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare, in formato pdf e firmata digitalmente una relazione che sviluppi tutti i punti oggetto di valutazione di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'offerta tecnico-organizzativa dovrà altresì contenere, a pena di esclusione dalla gara:

- Una singola scheda in formato A4 per ogni foto allegata al presente bando (all.3) riferita all'area oggetto dell'addobbo, per un totale di nr. 36 schede, contenente gli elementi per la valutazione del progetto tecnico, ovvero, in relazione ai criteri di cui all'art. 11 del Disciplinare di gara:
 - a) simulazione fotografica con le luminarie/addobbi proposti;
 - b) descrizione dei materiali usati;
 - c) sviluppo lineare delle luminarie/addobbi;
 - d) numero di lampadine led costituenti le luminarie/addobbi;
 - e) eventuali proposte integrative che potranno riguardare i siti già individuati dall'Amministrazione comunale o siti ulteriori scelti dalla ditta partecipante.
 - f) Tempi di intervento
 - g) Varie ed eventuali

In merito al punto c) e d) la proposta dovrà contenere la quantificazione dei metri lineari totali di sviluppo ed il nr. totale di lampadine led.

La relazione progettuale dovrà essere articolata in modo tale che ogni punto descrittivo degli elementi tecnico-qualitativi sia esauriente: in particolare la relazione dovrà indicare per ogni via, piazza e/o sito, l'offerta dettagliata con rendering illustrativi e tutti gli elementi utili per definire consistenza e qualità del servizio, nonché per verificarne la rispondenza alle esigenze indicate nel capitolato, ovvero:

- per ogni luminaria proposta dovrà essere allegata la relativa scheda riportante il disegno o la foto dell'elemento e tutti i relativi dati tecnici (potenza massima assorbita, numero di lampadine, modalità di accensione, grado di protezione, lunghezza diametro etc...)
- La proposta di progetti innovativi, quali ad esempio illuminazione/allestimento edifici storici darà diritto ad un punteggio maggiore in sede di valutazione.
- dichiarazione di conformità o altro documento equipollente per ogni singola luminaria proposta con indicazione dei materiali utilizzati; programma di manutenzione e intervento con indicazione del personale ad esso preposto, del parco mezzi disponibile ed ogni altra informazione utile al fine della valutazione del servizio di pronto intervento, i tempi di intervento per ripristino anomalie in miglioramento rispetto a quanto indicato nel capitolato; i servizi aggiuntivi proposti quali estensione luminarie ad altre vie, piazze parchi non compresi in elenco, senza oneri per Amministrazione.

Si precisa che tutte le condizioni e gli obblighi specificatamente riportati nel Capitolato si configurano quali requisiti minimi ed essenziali e costituiscono obbligazioni contrattuali. Saranno oggetto di valutazione qualitativa ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio gli elementi specificatamente indicati all'art. 11 del CSA.

Si rammenta che:

- Al fine di garantire un livello minimo di qualità dell'offerta tecnica, si stabilisce una soglia di sbarramento pari ad almeno 48 punti necessaria per l'ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche.
- La verifica circa il raggiungimento della suddetta soglia si effettua prima di ogni riparametrazione, sommando quindi i punteggi non riparametrati ottenuti nei singoli criteri. I concorrenti che non raggiungano la soglia saranno esclusi e si proseguirà con le riparametrazioni come descritto all'art. 13 del CSA solo per i concorrenti che abbiano raggiunto la soglia, al fine di determinare così il punteggio finale e definitivo.

Nella documentazione tecnica non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena esclusione dalla gara:

Il progetto deve essere esecutivo, cioè applicabile e realizzabile, la Commissione ne valuterà anche la completezza, la chiarezza, la sintesi ed il suo carattere di esecutività. Dovrà essere presentato in un fascicolo diviso per parti, ciascuna riportante il relativo oggetto secondo l'articolazione indicata nei criteri di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

ART. 18. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La piattaforma "MEPA" obbliga l'operatore economico a caricare un Documento di offerta predefinito che dovrà essere utilizzato in modo esclusivo.

Nell'offerta economica devono essere indicati il costo della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta da presentare riguarderà il ribasso sull'importo posto come base d'asta. **Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.**

L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

ART. 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del succitato Codice.

ART. 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, **fissato per il giorno 22 novembre 2020 alle ore 12.00**, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma "MEPA" e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. La piattaforma, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata. **La prima seduta pubblica** avrà luogo presumibilmente il giorno **23 novembre 2020**, alle **ore 09,00** presso l'ufficio Cultura, Sport, Turismo, Commercio e Trasporti del Comune di Bardonecchia (P.za De Gasperi 1).

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzione *comunicazioni* della piattaforma "MEPA". Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzione *comunicazioni* della piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

Secondo quanto previsto al paragrafo 5.2. delle Linee guida n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017, il RUP provvederà all'apertura della busta amministrativa e procederà al controllo della documentazione in essa contenuta e all'eventuale applicazione della procedura del soccorso istruttorio. Al termine delle operazioni verrà redatto apposito verbale relativo alle attività svolte che verrà trasmesso all'organo della Stazione appaltante deputato ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di produrre tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE

Effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 c. 2-bis del Codice, verrà fissata la seduta pubblica per l'apertura delle buste tecniche. Nella data fissata la commissione procederà, in seduta riservata, all'apertura della busta tecnica sulla piattaforma "MEPA", ottenendo la graduatoria dei punteggi assegnati con l'indicazione del concorrente. Tale graduatoria sarà visibile ai concorrenti sulla piattaforma "MEPA".

ART. 22. APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

Terminate le operazioni di apertura delle buste tecniche, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste economiche sulla piattaforma "MEPA", ottenendo la graduatoria finale con l'indicazione del concorrente aggiudicatario e la segnalazione relativa all'eventuale anomalia dell'offerta. Tale graduatoria sarà visibile ai concorrenti sulla piattaforma "MEPA" nonché sul sito istituzionale dell'ente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti espongano lo stesso prezzo si procederà a stabilire l'ordine in graduatoria mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, nella medesima seduta pubblica o in seduta pubblica successiva, dà lettura della graduatoria e procede all'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta secondo quanto stabilito dall'art. 97 del Codice, utilizzando il file Excel basato sulla formula definita nei

chiarimenti recentemente formalizzati dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla piattaforma "MEPA". Qualora nel corso di svolgimento della gara tale file venga aggiornato sulla base di ulteriori aggiornamenti normativi o chiarimenti, la Stazione appaltante utilizzerà il foglio di calcolo più recente messo a disposizione sulla piattaforma "MEPA". Il metodo di valutazione delle offerte anomale verrà estratto a sorte tra quelli descritti, a seconda del numero delle offerte presenti, dai commi 2, 2bis e 2-ter dell'art. 97 del Codice.

Le offerte anomale verranno escluse automaticamente ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, fatto salvo il caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte summenzionate, il seggio di gara provvederà a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ad effettuare le relative comunicazioni agli operatori economici interessati ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 24. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, fatto salvo il caso di esclusione automatica dell'offerta anomala descritto nell'art. 97 c. 8 del Codice.

Il RUP richiede al concorrente dei chiarimenti tramite PEC, indicando, se del caso, le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna all'operatore, un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta per inoltrare la risposta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può richiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 25.

ART. 25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Il Comune di Bardonecchia, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune di Bardonecchia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria; aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata, se l'importo di aggiudicazione lo richiede, al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, il Comune di Bardonecchia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La stazione appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità previste nel disciplinare di gara;
- l'invio di tutta la documentazione richiesta con apposita comunicazione di aggiudicazione del contratto.

L'appaltatore dovrà sottoscrivere il contratto entro i termini che saranno fissati dalla Stazione appaltante. Qualora l'appaltatore non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto potrà essere dichiarato decaduto previa fissazione di un'ultima data.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti al contratto saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria, nonché tutte le spese di registro, diritti di segreteria ed accessori, ecc. nonché eventuali spese di pubblicazione del bando di gara e relativo esito.

ART. 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, effettuato da parte della Stazione appaltante nella presente procedura di gara, avverrà esclusivamente per finalità istituzionali finalizzate all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in questione e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Si allega apposita Informativa secondo quanto disposto dall'art. 13 del *Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali* (Regolamento UE 2016/679).

ART. 27. NORME FINALI

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato, del Disciplinare di gara e di tutta la documentazione facente parte del presente appalto.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti sopra citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.

ART. 28. ELENCO ALLEGATI

Tutta la documentazione elencata all'art. 2.1 del presente disciplinare.

Bardonecchia, 29/10/2020

Il Responsabile del servizio
Dott. Stefano Ternavasio
f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 82/2005